



COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. **11**

Data **08/05/2013**

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare nell'anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Maggio , alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DE VITA MICHELE	Presidente	X	
DROSI MICHELE	Consigliere	X	
BASILE TEODORO	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVERSO DOMENICO	Consigliere	X	
MONTEROSSO VINCENZO	Consigliere	X	
BATTAGLIA DOMENICO	Consigliere	X	
MONIACI GIOVANNI	Consigliere		X

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Presiede la seduta il Dott. DR. MICHELE DE VITA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. VINCENZO PRENESTINI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Consigliere Monterosso.

Interviene il Consigliere di minoranza Battaglia, sottolinea che l'argomento preoccupa i cittadini di Satriano. Pone un problema, bisogna essere oculati e capire quanto possa ridursi l'imposizione fiscale locale. In merito alla percentuale, va bene confermare 0,4% anche se c'è la possibilità di ridurre a 0,2%. L'ente locale può intervenire sulla detrazione però, arrivando così a non far pagare l'IMU sulla prima casa spingendo al massimo la detrazione. Il Consigliere Battaglia propone di elevare la detrazione ad € 300,00 anziché € 200,00. In merito all'abitazione secondaria, il Consigliere Battaglia chiede se è possibile ridurre l'IMU per tutti i cittadini residenti all'estero. Chiede se è possibile ridurre la percentuale 0,96% sugli altri immobili.

Come minoranza si propone il mantenimento delle percentuali deliberato nell'anno 2012. Chiede un percorso giuridico legale per ridurre la tassazione sulla seconda casa e sugli altri immobili per i residenti a Satriano ma domiciliati in altro territorio a qualunque titolo. In vista del Decreto statale sulla sospensione del pagamento della rata IMU, perchè non anticipare ciò a livello locale.

Replica il Consigliere Monterosso che sottolinea di aver già considerato i suggerimenti della minoranza, evidenziando le criticità del bilancio derivanti dal Patto di Stabilità e di essere stati costretti ad intervenire sulla tassazione locale.

Interviene il Sindaco, che evidenzia la difficile situazione in cui versano tutti i comuni per i tagli ai trasferimenti statali, negli ultimi anni il comune ha evitato di gravare sui cittadini, ad oggi, però la responsabilità di far quadrare i conti impone una modifica delle percentuali, razionalizzando comunque la spesa. E' impegno della maggioranza recuperare risorse da altre fonti, senza pesare troppo sui cittadini in futuro, intraprendendo iniziative in tal senso.

Interviene il Consigliere Battaglia che ribadisce di valutare e deliberare la possibilità dell'aumento della detrazione sulla prima casa portandola ad € 300,00 e la possibilità di ridurre la tassazione per i residenti all'estero e per chi risiede a Satriano ma è domiciliato in altro territorio. Suggerisce la modifica del regolamento IMU.

Interviene il Consigliere Catalano che sottolinea l'importanza di reperire adeguate risorse per fornire servizi ai cittadini dimostrandosi disponibile ad intervenire per modificare il regolamento per i residenti all'estero..

Il Sindaco evidenzia l'importanza di approvare oggi le aliquote per far fronte all'adempimento richiesto dal Ministero Economia e Finanze, dimostrandosi disponibile ad intervenire successivamente sul regolamento IMU andando incontro alla richiesta della minoranza.

Dichiarazione di voto Battaglia: esprime voto contrario alla proposta deliberativa, fermo restando la proposta di cui nella parte narrativa e cioè aumento della detrazione ad € 300,00 e riduzione dell'IMU per la seconda casa limitatamente ai residenti all'estero "AIRE" e/o residenti a Satriano ma domiciliati in altro territorio a qualunque titolo.

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto

il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
- c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base,

senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 25/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Altri immobili	0,76
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 per figlio convivente

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a **€. 318.047,78** di cui:

- **€. 318.047,78** connesso ad aliquote e detrazioni di base. a fronte di un gettito convenzionale stimato dal MEF di € 326.710,00.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 25/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si*

intendono prorogate di anno in anno”;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Analizzato lo schema del redigendo bilancio per l'esercizio 2013 dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di aumentare l'aliquota di base di almeno 0,2 punti percentuali mantenendo inalterate le altre aliquote compresa quella per l'abitazione principale e le detrazioni rispetto all'anno 2012;

Valutata, inoltre, la nuova ripartizione del gettito dell'imposta previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità);

Ritenuto pertanto di determinare , per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota e detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Altri immobili	0,96 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 per figlio convivente

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché dalle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimabile per l'anno 2013 ammonta a circa €.660.000,00;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013 ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli sei e contrari 1 (Battaglia)

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota e detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Altri immobili	0,96 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 per figlio convivente

2. di stimare in € 660.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza, con separata ed identica votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare nell'anno 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA della proposta di deliberazione**

Satriano, 29/04/2013

Il Responsabile dell'area

DOTT.SSA STEFANIA MAIELLARE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area economico-finanziaria
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE della proposta di deliberazione**

Satriano, 29/04/2013

Il Responsabile dell'area
MAIELLARE STEFANIA



Il Presidente del Consiglio
DR. MICHELE DE VITA

Il Segretario
DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

ATTESATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 09/05/13 al n. 399: — e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 09/05/2013

Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Gisella PROCOPIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000
 Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Li, 09/05/2013

Il Segretario
DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI
Satriano 09/05/2013

Il Mess. Comunale
Maria Matò

